



UNICAMILLUS

DECRETO DEL RETTORE

n.140 del 30/08/2021

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto della Saint Camillus International University of Health Sciences, di seguito denominata UniCamillus;
- VISTO il Regolamento didattico dell'Ateneo;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante il Regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del DM 3 novembre 1999, n. 509, e in particolare l'articolo 5, comma 5;
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo l'art. 5, comma 4;
- VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181 lett. C) della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 - come modificato dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 81 del 25 marzo 2013 - recante Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 aprile 2011, n. 139, recante "Attuazione al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";
- VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del Decreto 10 settembre 2010, n. 249" e, in particolare, l'articolo 3, in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;
- VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. B) della Legge 13 luglio 2015, n. 107", e in particolare gli articoli 5, 17 comma 2, lett. D) e 22 comma 2;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 948 del 1° dicembre 2016, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10



UNICAMILLUS

settembre 2010, n.249 e successive modificazioni", che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;

VISTE le Sentenze del Consiglio di Stato, IV (ex pluribus 19 dicembre 2016, n. 5388) con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni" che ha modificato la disciplina di cui al DM 30 settembre 2011, e in particolare l'articolo 2, comma 2, il quale prevede che con successivo Decreto siano autorizzati i percorsi di specializzazione, sia effettuata la ripartizione dei contingenti e siano fissate le date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione del test preselettivo, nonché delle eventuali deroghe alla data di termine dei percorsi in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 90 del 7 Agosto 2020;

VISTA la Delibera del 18/03/2021 con cui il Comitato Tecnico Organizzatore esprime parere favorevole all'attività del corso di specializzazione per attività di sostegno A.A. 2020/21;

VISTA il Decreto Ministeriale N. 755 del 6 luglio 2021, che assegna a questo Ateneo n. 500 posti complessivi ai vari ordini e gradi di scuola;

VISTO il Decreto Rettorale n. 113 del 20 luglio 2021 con il quale è stato emanato il "Bando di selezione per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) a.a. 2020-2021" e, in particolare l'art. 8 che recita "La Commissione esaminatrice per ogni grado di scuola è nominata con Decreto Rettorale. La Commissione può avvalersi dell'assistenza di esperti per l'espletamento delle procedure di selezione.";

DECRETA

Articolo 1

Nomina Commissione Esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice per le prove di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia per l'a.a. 2020/2021, è così composta:

- Presidente, Prof. Gaetano Domenici, nato ad Alberobello (BA) il 27/03/1946;
- Commissario, Prof. Alfredo Pizzoli, nato a Montorio Romano (RM) il 24/09/1958;



UNICAMILLUS

- Commissario, Prof. Luigi Sepiacci, nato a Roma (RM) il 08/06/1946;
- Commissario, Prof. Giorgio Guattari, nato a Roma (RM) il 21/07/1943.

2. Durante lo svolgimento delle prove, la Commissione può avvalersi dell'assistenza di personale Tecnico Amministrativo addetto alla vigilanza e all'identificazione dei candidati appositamente incaricato.

Articolo 2

Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto, si fa rinvio alle disposizioni normative citate in premessa.

F.to IL RETTORE

Giovan Crisostamo Profita